



Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Allegato alla Delib.G.R. n. 15/17 del 19.3.2025

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

(Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)

**Direttive di attuazione
per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni
e/o Servizi (ISBS)**

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività delle imprese attraverso il sostegno agli investimenti semplici in beni e/o all'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione e agli investimenti destinati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e a supportare l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare.
Riferimenti attuativi	Delib.G.R. n. 42/34 del 6 novembre 2024
Classe di intervento	ISBS
Procedura di selezione (Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)	- Valutativa a sportello - Automatica e/o a catalogo
Procedura istruttoria	Secondo l'ordine di presentazione dei progetti di investimento
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) 2023/2831 e di quelli inseriti nell'elenco delle attività escluse dai Bandi e dalle disposizioni attuative, nei limiti dettati dalle fonti finanziarie interessate e dai Regolamenti comunitari
Priorità	Sono considerati prioritari i Programmi di Investimenti che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente
Dimensione della Proposta di Investimento	Minimo € 10.000 - Massimo € 1.000.000
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis
Tipologia di investimenti	- Acquisto e messa in opera di macchinari/impianti/attrezzature - Acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione - Investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione - Realizzazione di percorsi di formazione
Costi ammissibili e tipologie di spese	- Costi per investimenti materiali e immateriali - Costi per servizi di consulenza - Costi per la partecipazione a fiere ed eventi - Costi per sostenere percorsi di innovazione - Costi per sostenere l'innovazione dei processi e dell'organizzazione - Costi per il personale coinvolto nei percorsi di innovazione - Costi generali per la realizzazione del Programma di investimenti - Costi per sostenere percorsi di formazione - Costi per investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare
Limitazioni	Previste esplicitamente dalle presenti Direttive
Forma agevolativa	Contributo a fondo perduto anche in combinazione a un finanziamento a condizioni di mercato, concesso a valere su strumenti finanziari
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., entro i limiti stabiliti dalla dimensione di impresa e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 Massimali previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831
Durata	Fino al 31.12.2026
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità.....	4
Art. 2	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità.....	5
Art. 3	Settori di attività ammissibili.....	6
Art. 4	Dimensione, oggetto e struttura del Programma di investimenti.....	6
Art. 5	Tipologia di spese ammissibili	7
Art. 6	Tipologia, forma e intensità dell'aiuto	11
Art. 7	Procedura di selezione	13
Art. 8	Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria.....	14
Art. 9	Fase istruttoria e assegnazione delle risorse	14
Art. 10	Criteri di valutazione	14
Art. 11	Modalità di erogazione.....	16
Art. 12	Variazioni al Programma di Investimenti di Investimenti	17
Art. 13	Obblighi del Soggetto beneficiario	17
Art. 14	Controlli e monitoraggio	17
Art. 15	Cumulo.....	18
Art. 16	Revoche e rinunce.....	18
Art. 17	Periodo di validità	18
Art. 18	Norma finale.....	18
Appendice	Riferimenti normativi.....	19

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024, disciplinano la concessione di agevolazioni per sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che intendono accrescere la propria competitività attraverso la realizzazione di investimenti semplici in beni e/o l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione e di investimenti destinati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e a supportare l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare.
2. Attraverso le misure disciplinate dalle presenti direttive la Regione Autonoma della Sardegna persegue l'obiettivo di garantire il sostegno alle imprese e gli obiettivi specifici previsti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, con particolare riferimento al PR Sardegna FESR 2021-2027, al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle MPMI e la creazione di posti di lavoro nelle MPMI, anche grazie agli investimenti produttivi, ai servizi avanzati e al sostegno ai percorsi di innovazione (Priorità 1 - Competitività intelligente, Priorità 2 - Transizione digitale, Priorità 3 - Transizione verde e Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva del PR Sardegna FESR 2021-2027).
3. Sono considerati prioritari i Programmi di Investimenti che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente.
4. Il sostegno può essere erogato a valere su fondi finanziati e co-finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali.
5. Il Programma di Investimenti (di seguito denominato anche Programma) deve essere finalizzato a sostenere le imprese che intendono:
 - realizzare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per accrescere la propria competitività nei relativi settori produttivi, anche attraverso percorsi di innovazione, e per sostenere l'occupazione;
 - realizzare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per supportare l'uso efficiente delle risorse e per accompagnare la transizione verso un'economia circolare;
 - acquisire servizi di consulenza e di supporto all'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
 - partecipare alle fiere nell'ambito delle attività a sostegno dell'internazionalizzazione delle MPMI promosse dalla Regione Sardegna;
 - partecipare ad eventi dedicati alla ricerca e sviluppo e all'innovazione;
 - realizzare percorsi di formazione per la crescita delle competenze.
6. La classe di aiuti per gli Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS) prevede l'erogazione di un contributo in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con gli strumenti finanziari, in tal caso si applica quanto disposto dagli artt. 58 e 59 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Beneficiari della misura di sostegno sono le micro, piccole e medie imprese¹, in forma individuale o in forma congiunta mediante ricorso al contratto di rete.
2. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in “micro”, “piccola”, “media” o “grande” impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. I Soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
4. Non possono essere ammessi a contributo i Soggetti proponenti qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. sono impresa “in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023;
 - b. si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.sm.ii.;
 - c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 n., di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
 - g. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. non abbiano provveduto alla data del 31 dicembre 2024 alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - i. essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa “antiriciclaggio”;

¹ I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013, e come specificato dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8321 del 10 ottobre 2016.

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

j. esclusivamente per la realizzazione degli investimenti relativi a Programmi di Investimenti per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), non rientrare tra coloro che, nei due anni precedenti la domanda di agevolazione, abbiano effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi lo sviluppo della proposta progettuale;

k. con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).

Art. 3 Settori di attività ammissibili

1. Il Programma di Investimenti può riguardare tutte le attività economiche, ad eccezione delle limitazioni e di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) 2023/2831 e dai Bandi.

2. L'impresa operante in uno dei settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. o dal Regolamento (UE) 2023/2831 che opera o opererà anche in settori o attività ammessi, può beneficiare degli aiuti a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la separazione delle attività o la distinzione dei costi in modo tale che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive.

Art. 4 Dimensione, oggetto e struttura del Programma di investimenti

1. L'importo complessivo del Programma di Investimenti di cui al comma precedente deve essere compreso tra euro 10.000 ed euro 1.000.000.

2. Per i Programmi di Investimenti inerenti a specifici programmi finanziati con risorse dedicate, l'importo minimo e massimo della soglia di accesso allo strumento è determinato con apposita deliberazione e nell'apposito Bando.

3. Il Programma di investimenti può avere ad oggetto:

- a. l'acquisto di macchinari/impianti/attrezzature;
- b. i costi per le opere murarie strettamente connesse e necessarie per la messa in opera dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature;
- c. i servizi di consulenza e i costi destinati a percorsi di innovazione;
- d. i costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione;
- e. i costi per sostenere l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
- f. i costi per la partecipazione a fiere per proporre o rafforzare la presenza sui mercati esterni a quello regionale;
- g. i costi per il personale coinvolto nei percorsi di innovazione;
- h. i costi per la realizzazione di percorsi di formazione;

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

i. i costi generali per la realizzazione del Programma di investimenti.

4. Il Programma di Investimenti si riferisce ad unità produttive localizzate in Sardegna di cui il Soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive gli interventi sulle diverse unità produttive sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Programma di Investimenti. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il Programma di Investimenti deve essere dimostrata con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestarsi prima della concessione deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio.

5. Gli investimenti, da realizzarsi nell'ambito di unità produttive localizzate nel territorio regionale, devono essere organici e funzionali nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi.

6. Nel caso in cui il Programma di Investimenti sia realizzato su un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.

7. Per i Programmi realizzati all'interno di concessioni demaniali, il proponente deve avere la disponibilità del bene per la durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione.

8. Fatti salvi i settori esclusi dai Regolamenti in funzione del regime prescelto, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 5 Tipologia di spese ammissibili

1. Per i Programmi di investimento i costi ammissibili sono correlati all'oggetto individuato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 e secondo quanto specificato all'interno del presente articolo.

2. Sono ammesse le spese per investimenti in attivi materiali e immateriali che riguardano:

a. i macchinari, gli impianti e le attrezzature, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie e salvo quanto specificato alla successiva lettera c) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima. Esclusivamente nel caso degli investimenti destinati a sostenere l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare, sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature usati se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 16 "Acquisto di materiale usato" del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

b. i programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e le conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;

c. le opere murarie strettamente connesse e necessarie per la messa in opera dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature di cui al punto a.

2. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

- i. non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa, nel rispetto del Piano energetico e ambientale della Regione Sardegna (PEARS);
- ii. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
- iii. le spese relative a forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, pertanto, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
 - realizzazione di impianti di particolare complessità;
 - il contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà contenere l'esplicito riferimento al Programma di Investimenti; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale il Soggetto proponente/beneficiario specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del Programma di Investimenti di cui alla domanda di agevolazione;
 - al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
 - il *general contractor* dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del Soggetto proponente/beneficiario ed a semplice richiesta di quest'ultimo, o della Regione, del Soggetto istruttore o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso *general contractor* acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, indicate nel Programma di Investimenti;
 - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti "chiavi in mano" il cui *general contractor* abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa, anche ai fini dei controlli previsti dalla normativa;
 - per i contratti "chiavi in mano" il Soggetto proponente/beneficiario dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. Il soggetto che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuto a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso alla fase di negoziazione e istruttoria o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione alla Regione e al Soggetto istruttore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto istruttore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti, formula il proprio motivato parere alla Regione circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero Programma di Investimenti ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. Valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui il Soggetto proponente/beneficiario intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso;
- iv. le commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Programma di Investimenti e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate. non

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;

v. le spese per essere ammissibili devono essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica, acquistate alle normali condizioni di mercato ed essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del Programma di Investimenti di investimenti;

vi. non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;

vii. esclusivamente nel caso degli investimenti destinati a sostenere l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare, sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 16 "Acquisto di materiale usato" del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;

viii. le spese per programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, siano ammortizzabili, siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni nel caso di MPMI;

ix. le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione".

3. Sono ammesse le spese per Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, individuati all'interno del "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna, che:

i. abbiano ad oggetto consulenze finalizzate a:

- sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
- accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
- sostenere le imprese che intendano proporre o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale;
- conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.

ii. riguardino i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni;

iii. non consistano in servizi continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale e le spese di pubblicità.

4. Sono ammesse le spese destinate ai percorsi per l'innovazione che comprendono:

- i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

- costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.
5. Sono ammesse le spese destinate all'innovazione dei processi e dell'organizzazione che comprendono:
- le spese di personale;
 - i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Programma di Investimenti;
 - i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Programma di Investimenti.
6. Sono ammesse le spese destinate alla formazione che comprendono:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta la progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
 - i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
7. I beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di adesione al Bando, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.
8. Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile ovvero dai loro soci. A tal fine il Soggetto proponente produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Art. 6 Tipologia, forma e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Programma di Investimenti è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (contributi) e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere su strumenti finanziari.
2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite nei Bandi con riferimento alle caratteristiche che deve avere il Programma di Investimenti, all'ambito di intervento e alla dimensione di impresa del Soggetto proponente.
3. I Bandi specificano, tra quelli sotto riportati, il regime di aiuti individuato unitamente ai massimali previsti, nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2023/2831.
 - Per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, nei limiti dei massimali di intervento indicati nella seguente tabella.

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art. 14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	sino al 50%
Media	sino al 40%

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature realizzati esclusivamente nei Comuni del Sulcis Iglesiente ricompresi nell'ambito di intervento del Piano Sulcis

Dimensione di impresa	Art. 14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	sino al 60%
Media	sino al 50%

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature realizzati sul territorio regionale nel caso di investimenti destinati all'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare

Dimensione di impresa	Art. 47 GBER
	<i>Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare</i>
Micro e Piccola	sino al 60%
Media	sino al 50%

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Tabella 4 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature realizzati sul territorio regionale nel caso di investimenti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio

Dimensione di impresa	Art. 53 GBER
	<i>Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare</i>
Micro, piccola e media	sino all'80% (nel caso di aiuti che non superano 2,2 milioni di euro)

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art. 14 del GBER, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico.

- Per quanto concerne i Programmi di Servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione e per la partecipazione a fiere, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Dimensione di impresa	Art. 18 GBER <i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>	Art. 19 GBER <i>Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere</i>
Micro e piccola	Max 50%	Max 50%
Media	Max 50%	Max 50%

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

- Per quanto concerne i Programmi destinati all'innovazione, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Dimensione di impresa	Art. 28 GBER <i>Aiuti all'innovazione a favore delle PMI</i>	Art. 29 GBER <i>Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione</i>
Micro e piccola	Max 50%	Max 50%
Media	Max 50%	Max 50%

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

- Per quanto concerne i Programmi destinati alla formazione, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Dimensione di impresa	Art. 31 GBER
	<i>Aiuti alla formazione</i>
Micro e piccola	sino al 70%
Media	sino al 60%

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

- Finanziamento a condizioni di mercato a valere su strumenti finanziari, in combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L'intervento dello strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del Programma di Investimenti in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste per l'accesso al sostegno dello strumento finanziario.
- Nel caso di previsione del regime De minimis, disciplinato dal Reg. UE n. 2023/2831, gli aiuti, in forma di contributo a fondo perduto sono concessi nei limiti del massimale e all'intensità riportata nella tabella seguente:

Dimensione di impresa	Reg. UE n. 2023/2831	
Micro, piccola e Media	300.000,00 in 3 anni	Max 100% ESL

Ove il Programma di investimenti sia di importo inferiore o pari a 200.000 euro, salvo l'adozione di una specifica metodologia per la definizione delle opzioni di costo semplificato, le spese indirette, comprese quelle connesse alla messa in opera dell'investimento sono riconosciute applicando, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 7% delle spese dirette.

4. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Programma di Investimenti, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, sono condizioni da soddisfare per procedere all'approvazione del Provvedimento di concessione provvisoria della sovvenzione e/o del Contratto di finanziamento nel quale sono definite le modalità di erogazione dell'intervento a valere sullo strumento finanziario attivato.

Art. 7 Procedura di selezione

1. Nel Bando dovrà essere individuata la procedura di selezione che potrà essere:
 - a) valutativa a sportello, con esame delle domande presentate secondo l'ordine cronologico di presentazione e attribuzione di un punteggio nel rispetto dei criteri di selezione;
 - b) automatica, con predeterminazione del bene o servizio agevolabile, anche attraverso il ricorso al Catalogo dei Servizi della Regione Sardegna.
2. L'Amministrazione regionale può prevedere distinte finestre temporali per la pubblicazione dei Bandi, specificando la dotazione finanziaria assegnata e comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'Amministrazione regionale procede alla preliminare verifica di ammissibilità soggettiva e oggettiva e di coerenza strategica del Programma di Investimenti presentato.
4. La mancanza del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente determina l'esclusione del Programma di Investimenti, che sarà comunicata unitamente alla relativa motivazione.
5. I Programmi di Investimenti che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi sono ammessi alla fase di valutazione o, in caso di procedura automatica, ad agevolazione.
6. La durata del procedimento non può superare i 90 giorni decorrenti (novanta) giorni solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di protocollazione delle domande medesime, salvo

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

7. La procedura di selezione si conclude, in caso di esito positivo, con l'adozione della determinazione di concessione degli aiuti o, in caso di esito negativo, con l'adozione della determinazione di diniego.

Art. 8 Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria

1. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono specificate nel Bando di cui all'articolo 7 comma 1.
2. Il Bando indica la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.
3. I Soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata alla misura di sostegno relativa agli Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS) e del finanziamento attraverso strumenti finanziari. Le domande presentate oltre il limite della dotazione iniziale saranno istruite e finanziate solo in presenza di economie o integrazioni della dotazione.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero Programma di Investimenti. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Art. 9 Fase istruttoria e assegnazione delle risorse

1. Le domande presentate sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, il Soggetto istruttore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, procede a:
 - verificare il possesso dei requisiti di ricevibilità della domanda;
 - verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
 - effettuare, salvo il caso di procedura automatica, la valutazione della domanda secondo i criteri di selezione.
3. In caso di esito positivo delle verifiche e della valutazione, ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale competente che procede con l'approvazione dell'esito e la concessione delle agevolazioni previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche e/o della valutazione, ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale competente, che provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma e ogni altra comunicazione inerente all'iter amministrativo della domanda sono inviati dall'Amministrazione regionale al Soggetto proponente e/o al soggetto istruttore esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

Art. 10 Criteri di valutazione

1. La valutazione del Programma di Investimenti è effettuata sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata, selezionando quelli ritenuti pertinenti, che possono essere ulteriormente specificati o

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

integrati nei Bandi.

Criterio di valutazione	Descrizione elementi di valutazione
Adeguatezza e coerenza delle competenze del Soggetto proponente	Affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del Soggetto proponente Competenze per grado di istruzione e per pregressa esperienza lavorativa
Coerenza del Programma di Investimenti	Coerenza degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione attraverso i quali è finanziato il Programma di Investimenti a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali (PR Sardegna FESR 2021-2027, Smart Specialization Strategy - S3, ecc.)
Fattibilità tecnica del Programma di Investimenti	Pertinenza e congruità generale delle spese, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Programma di Investimenti, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui
Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi	Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e/o commerciale
Sostenibilità economica e finanziaria del Programma di Investimenti	Verifica equilibrio e coerenza nella composizione interna degli investimenti, verifica dei ricavi previsionali e dei costi gestionali Capacità del Soggetto proponente di sostenere la quota parte degli investimenti previsti dal Programma di Investimenti non coperti dal sostegno pubblico Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo del Programma di Investimenti, strategie di marketing

2. I Bandi possono fissare una soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.

3. I singoli Bandi possono prevedere elementi premianti, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo, quali a titolo esemplificativo:

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
- c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile e del sostegno alla natalità, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita, per la parità salariale e a tutela della maternità e paternità; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito;
- e) il possesso di idonee certificazioni, diverse da quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani e delle donne.

Art. 11 Modalità di erogazione

1. I contributi a fondo perduto sono erogati dall'Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.
2. I contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione del Programma di Investimenti, non inferiori al 30% dell'investimento ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata. L'erogazione del contributo può avvenire direttamente a saldo nel caso sia espressamente prevista nelle disposizioni attuative del Bando.
3. Su richiesta del Soggetto beneficiario, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, il soggetto istruttore può erogare un'anticipazione non superiore al 40% del contributo concesso.
4. Ad eccezione di quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento, il soggetto istruttore entro 80 giorni continuativi, ai sensi dell'art.74 del Regolamento UE n. 2021/1060, dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni e/o servizi costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo.
5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore è tenuto a richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione.
6. L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto istruttore possono altresì prevedere l'effettuazione di sopralluoghi e/o la richiesta di perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, anche in occasione delle richieste di erogazione a valere su stati di avanzamento lavori intermedi, con oneri a carico del Soggetto beneficiario.
7. A seguito della comunicazione di conclusione del Programma di Investimenti e della richiesta di erogazione del saldo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Programma di Investimenti e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione del contributo o revoca.

8. Sulla base della suddetta relazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la revoca parziale o la revoca totale dell'aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l'eventuale recupero del contributo già erogato.

9. Per l'erogazione delle sovvenzioni il Soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell'erogazione e la revoca dell'aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.

Art. 12 Variazioni al Programma di Investimenti di Investimenti

1. L'attività economica individuata dal codice ATECO e la tipologia di iniziativa del Programma di Investimenti non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle sovvenzioni concesse.

2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Programma di Investimenti devono essere preventivamente comunicate dal Soggetto beneficiario al soggetto istruttore fornendo adeguata motivazione.

3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto istruttore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Programma di Investimenti, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Programma di Investimenti.

Art. 13 Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione, nei Bandi, nel Provvedimento di concessione delle agevolazioni e in ogni altro documento inerente alla misura in oggetto.

Art. 14 Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione regionale anche avvalendosi del soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Programma di Investimenti, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

2. Per i tre anni successivi alla data di completamento del Programma di Investimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.



Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Programma di Investimenti anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. Il soggetto istruttore supporta l'Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l'attuazione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027.

Art. 15 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle presenti Direttive con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.

Art. 16 Revoche e rinunce

1. È disposta la revoca dell'agevolazione in caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità accertata successivamente all'ammissione al beneficio, di mancato rispetto dei termini per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione, qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento degli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi tre anni dal completamento del Programma di Investimenti.

2. La revoca può essere disposta nel caso di gravi ritardi, anche indipendenti da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo delle sovvenzioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Programma di Investimenti nei tempi massimi previsti.

3. Ulteriori condizioni di revoca possono essere previste dal Bando o in caso di intervento dello strumento finanziario dal relativo Contratto di finanziamento.

4. In caso di revoca, gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti con applicazione degli interessi e delle sanzioni previsti dalle disposizioni normative vigenti.

5. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Programma di Investimenti approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario attivato.

Art. 17 Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2026, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 18 Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

Appendice Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono emanate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5" e ss.mm.ii.
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis")
 - Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
 - Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH;
 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
 - Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
 - Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027"
 - Comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021) "Orientamenti in materia



Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)

di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027”

- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché’ in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Piano Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

In coerenza con i seguenti documenti di programmazione:

- Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna
- Decisione C (2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna
- Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.
- Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore

In attuazione dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 “Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029”